LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione)

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:

"28 bis.

Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28

1 . Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la cui attività era sospesa alla data del 19 luglio 2014, possono protrarre la sospensione fino al 18 luglio 2015 senza obbligo di comunicazione da parte del titolare al Comune competente.

2. Entro il 18 luglio 2015, gli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al Comune competente l'autorizzazione all'ulteriore sospensione dell'attività fino al 18 luglio 2016.

3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'articolo 1 del d.lgs 32/1998 nei seguenti casi:

a) qualora l'attività dell'impianto al 19 luglio 2015 sia sospesa da oltre un anno e il titolare non abbia richiesto, o non abbia ottenuto, entro tale data, l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;

b) qualora l'impianto fosse attivo alla data del 19 luglio 2014, ma dopo il 18 luglio 2015 risulti sospeso da oltre un anno senza che il titolare abbia presentato la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 28;

c) qualora al 19 luglio 2016 l'attività dell'impianto risulti sospesa da oltre due anni.

4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune.".

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

"2 bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca.".

2. Il comma 5 dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

"5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.".

3. Il comma 7 dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

"7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. La vidimazione è soggetta al pagamento di euro 20,00 da parte dell'hobbista, a titolo di diritti di istruttoria. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.".

4. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

"13 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;

b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità prevalentemente commerciale;

c) alle mostre-scambio di auto e moto d'epoca."

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 6 (Sanzioni) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è inserito il seguente:

"4 ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle

disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.".

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)

1. Dopo l'art. 19 bis (Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio) è inserito il seguente:

"Art.19 ter

Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata come di seguito:

a) nella misura di un decimo della superficie di vendita quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti comuni;
b) nella misura di un quarto della superficie di vendita quando questa sia superiore ai predetti limiti.

3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;
b) legnami;
c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio;
d) materiali per l'edilizia;
e) materiali termoidraulici.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 19 bis, comma 5, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

5. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.".

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La lettera a), del comma 2 dell'art. 6 (Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituita dalla seguente:

"a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;".

2. La lettera b), del comma 2 dell'art. 6 (Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:

"b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;".

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 6 (Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n . 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:

"c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.".

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Art. 7 bis l.r. 12/1999 (Hobbisti) *Comma 5.* Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.	Art. 7 bis l.r. 12/1999 (Hobbisti) Comma 5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
Art. 7 bis l.r. 12/1999 (Hobbisti) Comma 7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.	Art. 7 bis l.r. 12/1999 (Hobbisti) Comma 7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. La vidimazione è soggetta al pagamento di euro 20,00 da parte dell'hobbista, a titolo di diritti di istruttoria. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.
Assente. Casi di cui alle lettere a) e b) già contenuti nella dgr 2065/2013	Art. 7 bis l.r. 12/1999 (Hobbisti) Comma 13 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto; b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità prevalentemente commerciale; c) alle mostre-scambio di auto e moto d'epoca.
Art. 6, comma 2, della l.r. 14/2003 (Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)	Art. 6, comma 2, della l.r. 14/2003 (Requisiti per l'esercizio

	delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
2. *L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:* a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;*	2. *L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:* *a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;*
b) *avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;*	*b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;*
c) *di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.*	c) *di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione*

Art.71, c.6 d.lgs.59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) *L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:* *a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;* *b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;* *c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*	*a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;*